

ALLEGATO A

Indirizzi interpretativi in materia di criteri di assegnazione degli alloggi ERP, dopo la sentenza Corte costituzionale n. 1/2026 sui procedimenti ERP in corso o conclusi

Il presente documento fornisce indirizzi interpretativi ai Comuni della Regione Toscana per l'adeguamento dei bandi e delle graduatorie ERP ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.1/2026.

Sulla scorta della citata pronuncia, infatti, è necessario garantire che le **condizioni di bisogno abitativo, economico e sociale** costituiscano il criterio prioritario e che nessun criterio di carattere territoriale o temporale possa determinare il superamento in graduatoria di nuclei familiari maggiormente bisognosi.

1 – Premessa generale

La sentenza della Corte costituzionale n. 1/2026 incide **direttamente** sui criteri di attribuzione del punteggio fondati sulla “storicità della presenza territoriale”, rendendo necessaria la valutazione da parte delle Amministrazioni comunali di intraprendere un procedimento di rimozione delle clausole discriminatorie.

In particolare, in applicazione dei principi di **legalità sostanziale, buona amministrazione, proporzionalità e affidamento**, gli effetti della sentenza devono essere **graduati** in funzione dello **stato di avanzamento del procedimento amministrativo**, distinguendo tra situazioni ormai consolidate e situazioni ancora emendabili.

2 – Criteri generali di valutazione degli impatti

I criteri di valutazione degli impatti sono desunti dall'analisi, in particolare, della giurisprudenza in materia di azione antidiscriminatoria ex art. 28, d.lgs. 150/2011. Tale azione non è sottoposta al termine decadenziale di sessanta giorni fissato per l'impugnazione giudiziale dei bandi in sede amministrativa (Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 481/2025).

Ai fini dell'azione amministrativa comunale, pertanto, occorre tenere distinti:

1. **Procedimenti esauriti**, con effetti consolidati già prodotti;
2. **Procedimenti in corso**, suscettibili di adeguamento;
3. **Procedimenti non ancora perfezionati**, integralmente riesercitabili.

3 – Casistiche e indirizzi interpretativi ai Comuni

A. Graduatoria approvata e assegnazioni integralmente formalizzate

Stato del procedimento

- Graduatoria definitiva;
- Provvedimenti di assegnazione adottati.

Impatto della sentenza

- Effetti **non automaticamente retroattivi**;
- Situazioni giuridiche consolidate.

Indirizzo interpretativo

Lo stato del procedimento risulta concluso pertanto, rientrando nell'ambito dei c.d. rapporti esauriti, la pronuncia di incostituzionalità non travolge gli atti approvati. Si devono intendere dunque salve tutte le assegnazioni già disposte in quanto adottate in data antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

B. Graduatoria approvata e assegnazioni parzialmente formalizzate

Stato del procedimento

- Graduatoria definitiva in corso di validità;
- Alcune assegnazioni già disposte e formalizzate (provvedimento di assegnazione adottato);
- Posizioni residue in attesa di assegnazione

Impatto della sentenza

- Incidenza **parziale ma significativa**;
- Rischio di disparità di trattamento intra-procedimento.

Indirizzo interpretativo

Nella casistica in esame è opportuno procedere con il corretto bilanciamento tra le posizioni coinvolte e la necessità di adeguamento del procedimento in essere alla pronuncia della Corte costituzionale. In particolare, seppure la sentenza della Corte non comporta una caducazione automatica del criterio della residenzialità nei bandi in essere e nelle graduatorie approvate, né la rimessione in termini per le impugnazioni di tali bandi e/o graduatorie dinanzi al Giudice Amministrativo, è da valutare l'esercizio da parte delle Amministrazioni comunali dell'autotutela, anche al fine di scongiurare eventuali azioni antidiscriminatorie.

L'autotutela è finalizzata pertanto alla riformulazione delle graduatorie per la sola parte relativa alle posizioni residue in attesa di assegnazione.

C. Bando pubblicato – graduatoria non ancora definita/graduatoria impugnabile davanti al Giudice Amministrativo

Stato del procedimento

- Raccolta delle domande in corso o conclusa;
- Graduatoria non approvata o approvata ma ancora impugnabile davanti al GA.

Impatto della sentenza

- Incidenza **diretta**

Indirizzo interpretativo

Nella casistica in esame la pronuncia della Corte incide sul Bando e sui provvedimenti adottati per i quali non siano ancora decorsi i termini di impugnazione davanti al GA. Il procedimento risulta pertanto ancora in corso con la conseguenza che le Amministrazioni comunali sono chiamate a valutare l'esercizio del potere di autotutela mediante la rimozione delle clausole discriminatorie dal Bando, l'annullamento d'ufficio di eventuali provvedimenti adottati nonché la riapertura dei termini.

4 – Raccomandazioni finali ai Comuni

La Regione, tenuto conto degli indirizzi sopra offerti, raccomanda da ultimo di:

- adottare **atti espressi e motivati**;
- evitare soluzioni tacite o meramente applicative;
- coordinare gli interventi con l'Avvocatura comunale;
- documentare puntualmente il nesso tra sentenza e decisioni assunte.